

## **TI\_GERICHTE 30.2003.207 vom 23. September 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-09-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2003.207](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.207)

FR: TI\_GERICHTE 30.2003.207 du 23 septembre 2003

IT: TI\_GERICHTE 30.2003.207 del 23 settembre 2003

### **Volltext**

Incarto n.30.2003.207/pg

15564/090

Bellinzona

23 settembre 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 10 giugno 2003 presentato da

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

contro

la decisione 16 maggio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, \_\_\_\_\_ in fatto ed in diritto

A. Il 10 giugno 2003 \_\_\_\_\_ ha inoltrato ricorso contro la decisione 16 maggio 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 400 .-, oltre fr. 80.- di tassa di giustizia e fr.80.- di spese, per essersi inoltrato, alla guida della vettura \_\_\_\_\_, in un'area con percorso rotatorio obbligato senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da sinistra collidendo conseguentemente con lo stesso.

L'allegato era redatto in lingua tedesca.

B. In data 17 giugno 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:

"in possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni:

art. 43 Il ricorso deve contenere:

- a) la menzione della decisione impugnata;
- b) una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
- c) una breve motivazione;

d) le conclusioni.

Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.

art. 51 Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.

art. 52 Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.

In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

C. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso.

D. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).

E. Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.

Nella fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 10 giugno 2003 inoltrato da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, è irricevibile.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Il presidente:

Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.